

STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI MATARRESE
AVV. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELFAX 080/5034270

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

**RICORSO EX ART. 303 C.P.C. PER LA RIASSUNZIONE DEL
GIUDIZIO R.G. 15975/2016 – G.U. DOTT.SSA CAVALLO**

PER: IEFTE IMPIANTI di FRANCESCO IACOBELLIS, con sede in Ceglie Del Campo (BA), alla Via Corticelli n. 12/C P.I. 05591390728 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Susanna F. Marazia (C.F.MRZSNN81B51A662E) e Giovanni Matarrese (C.F. MTRGNN59E28A662G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Bari – Carbonara alla Via Ponte n°24, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di telefax 080/5654121 o indirizzi di posta elettronica certificata matarrese.giovanni@avvocatibari.legalmail.it. –
marazia.susannafilomena@avvocatibari.legalmail.it

PREMESSO

1) che con ricorso ex art 702 bis cpc, la Ieffe Impianti Di Francesco Iacobellis, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Bari, il Comune di Modugno e La Società Sportiva dilettantistica per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“A) accertare e dichiarare che il Comune di Modugno in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la Società Sportiva dilettantistica gestione Polivalente Modugno srl, devono, nelle rispettive qualità, a saldo dei lavori eseguiti dalla ditta



STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI MATARRESE
AVV. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELFAX 080/5034270

istante la somma di € 6.720,00, (seimilasettecentoventi/00), pari al saldo del preventivo redatto e inserito nella contabilità dell' Ente dell' 08.10.2015.

B)condannare il predetto Ente e la società sportiva al pagamento di detto saldo, maggiorato d'interessi, il tutto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”

2)che summatim assumeva il ricorrente a sostegno della propria domanda:

-che con contratto n. 2075 del 25.10.2005, il Comune di Modugno, nella qualità di proprietario dell' impianto della piscina comunale, affidava il servizio e la gestione del precitato impianto alla “Società Sportiva dilettantistica gestione Polivalente Modugno srl”, aggiudicataria della gara d' appalto;

- che nel precitato contratto si precisava che, il Comune di Modugno, concedeva ed affidava alla predetta Società Sportiva dilettantistica “ l' uso, la gestione, la manutenzione ordinaria e la custodia dell' impianto natatorio”; Tanto è fedelmente riportato nella delibera della Giunta Comunale n. 59 del 03.05.201

- che in data 23.08.2015, il sig. Vittorio Scagliarini, amministratore unico della predetta società sportiva, denunciava, al comando dei carabinieri di Modugno (BA), un furto di cavi elettrici, subito dal predetto impianto;

- che il giorno 24.08.2015, veniva espletato un sopralluogo, presso la struttura de qua, alla presenza del geometra Michele Morgese, nella qualità di tecnico del comune di Modugno, del sig. Scagliarini quale amministratore unico della società di gestione e del sig. Francesco Iacobellis, titolare della ditta Ieffe Impianti, nella qualità di manutentore della parte elettrica della piscina comunale;

- che nel verbale di sopralluogo, protocollato dall' Ente comunale, al n. 0040938, testualmente si legge: “ si procede alla verifica dello stato dei luoghi interessati dall'



evento.... si evidenzia la particolare urgenza del ripristino dell' impianto danneggiato...il geometra Murgese preso atto degli urgenti e inderogabili lavori di ripristino e messa in sicurezza dei lavori elettrici, da il nulla osta alla società di gestione, previa acquisizione del preventivo disposto dal tecnico di fiducia della medesima, provvisto di congruità da parte questo ufficio il rimborso sarà effettuato a seguito di adozione di apposito provvedimento di impegno spesa e liquidazione atteso la copertura finanziaria".

- che in data 08.10.2015 il sig. Francesco Iacobellis, redigeva preventivo di lavori da eseguirsi presso l' impianto natatorio pari a € 13.705,41 oltre Iva, accettato dal Comune di Modugno e inserito nella contabilità dell' Ente;
- che il Comune di Modugno versava alla società sportiva, in acconto alla maggiore spesa preventivata, la somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) che quest'ultima società, a sua volta, regolarmente girava alla IEFPE IMPLANTI;
- che ad oggi, né la società di gestione dell' impianto, né il Comune di Modugno, hanno provveduto al pagamento in favore dell'istante, del saldo della residua somma di € 6.720,00 (seimilasettecentoventi/00) comprensiva di IVA;
- che, pertanto, la IEFPE IMPLANTI è creditrice della precitata somma;

3) che con comparsa del 10.07.2017, si costituiva il Comune di Modugno, impugnando e contestando ogni avverso dedotto e chiedendo, in via principale il rigetto della domanda così come formulata dall' impresa ricorrente e in via subordinata, nell' ipotesi di eventuale accoglimento della domanda proposta dall' attore,



riconoscere il diritto dell' ente a versare la somma di € 5.372,00 e non già di € 6.720,00;

3) che si costituiva, altresì, con comparsa del 07.12.2017, la SSD, la quale chiedeva in via principale la condanna del Comune di Modugno a corrispondere tutte le somme che la stessa società sarà costretta a pagare all' impresa ricorrente, oltre alla condanna del prefato ente ai sensi dell'art. 96 cpc;

4) che all' udienza del 17.04.2018, non comparivano le parti convenute, pertanto, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva alle parti termine per note conclusive, rinviando la causa all' udienza del 16.10.2018;

5) che a detta udienza, la Società Sportiva Dilettantistica Gestione Polivalente Modugno srl, depositava sentenza n. 180 del 19.12.2017 con la quale era stato dichiarato il fallimento della stessa società sportiva, pertanto, il giudizio veniva dichiarato interrotto.

Tutto ciò necessariamente premesso, la ditta Ieffe Impianti, di Francesco Iacobellis, ut supra rappresentata e difesa

RICORRE

All' mo Giudice adito, affinché, ai sensi e per gli effetti dell' art. 303 cpc, Voglia dichiarare la riassunzione del giudizio interrotto R.G. 15975/2016 e contestualmente, fissare la data di prosecuzione dello stesso, con termine per la notifica del presente atto alle controparti, affinché siano accolte le conclusioni tutte innanzi rassegnate.

Bari 09.01.2019



STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI MATARRESE
AVV. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELFAX 080/5034270

Avv. Susanna Marazia

Avv. Giovanni Matarrese



TRIBUNALE DI BARI

n. 15845 / 16g.

applicato l'art. 303 c.p.c.:

l'udienza del 22-5-19, per la prosecuzione del giudizio interrotto, *giurarsi alle*

Si notifici a cura della parte ricorrente entro il 15-2-18 On. Sse CAUFELD

Bari. 27/1/19

Il Giudice - ~~Antonio~~ Ruffino

22-1-18
Dott. FULVIO VIGLIARDI

Simiano
Vice Sindaco
Segr. Com.
Avvocatura Comunale
Resp. Scr. AAGG. Contratti
Resp. LL.PP.
Resp. Ambiente
04/01/17 2/8

STUDIO LEGALE
ATT. GIOVANNI MATARRESE
ATT. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELFAX 080 5034270

MODUGNO
C.F. 262 - 1 - 2017-01-04 - 000690
Prot. Generale n. 000690
Data 04/01/2017 Ora 12.19
Classific.

ORIGINALE

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.

PER: IEFFE IMPIANTI di FRANCESCO IACOBELLIS, con sede in Ceglie Del Campo (BA), alla Via Corticelli n. 12/C P.I. 05591390728 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv. Susanna F. Marazia (C.F. MRZSNN81B51A662E) e Giovanni Matarrese (C.F. MTRGNN59E28A662G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Bari - Carbonara alla Via Ponte n°24, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di telefax 080/5654121 o indirizzi di posta elettronica certificata matarrese.giovanni@avvocatibari.legalmail.it - marazia.susannafilomena@avvocatibari.legalmail.it

PREMESSO

- 1) che con contratto n. 2075 del 25.10.2005, il Comune di Modugno, nella qualità di proprietario dell'impianto della piscina comunale, affidava il servizio e la gestione del precitato impianto alla "Società Sportiva dilettantistica gestione Polivalente Modugno srl", aggiudicataria della gara d'appalto; (doc. 1)
- 2) che nel precitato contratto si precisava che, il Comune di Modugno, concedeva ed affidava alla predetta Società Sportiva dilettantistica "l'uso, la gestione, la manutenzione ordinaria e la custodia dell'impianto

MANDATO

Delego l'avv. Giovanni Matarrese e l'avv. Susanna Marazia a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni stato e grado e fase, ivi compresa quella esecutiva, all'uopo conferendogli ogni facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa terzi, accettare e rinunciare agli atti, notificare precetti, nominare procuratori e farsi sostituire. Conferisco altresì, all'avv. Giovanni Matarrese e all'avv. Susanna Marazia mandato a rappresentarmi in udienza ai fini della comparizione e dell'interrogatorio, attribuendogli il potere di conciliare e transigere la controversia. Acconsento al trattamento dei miei dati personali sia comuni che sensibili funzionali al rapporto giuridico professionale (D.LGS. 30.06.03 n. 196). Dichiaro altresì, di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di accedere preventivamente alla mediazione conciliazione ai sensi del DL N. 28 del 04.03.10. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Matarrese sito in Bari - Carbonara alla via Ponte n.24

IEFFE IMPIANTI
di Francesco Iacobellis
IMPIANTI ELETTROTECNICI
C.F. NA: 05591390728
C.F. CBL FNC 72C22 A662G

Francesco Iacobellis
avv. Susanna Marazia
avv. Giovanni Matarrese

STUDIO LEGALE
ATT. GIOVANNI MATARRESE
ATT. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELFAX 080.5034270

natatorio"; Tanto è fedelmente riportato nella delibera della Giunta Comunale n. 59 del 03.05.2016 (doc. 1)

3) che in data 23.08.2015, il sig. Vittorio Scagliarini, amministratore unico della predetta società sportiva, denunciava, al comando dei carabinieri di Modugno (BA), un furto di cavi elettrici, subito dal predetto impianto;

4) che il giorno 24.08.2015, veniva espletato un sopralluogo, presso la struttura de qua, alla presenza del geometra Michele Murgese, nella qualità di tecnico del comune di Modugno, del sig. Scagliarini quale amministratore unico della società di gestione e del sig. Francesco Jacobellis, titolare della ditta Ieffe Impianti, nella qualità di mantentore della parte elettrica della piscina comunale;

5) che nel verbale di sopralluogo, protocollato dall' Ente comunale, al n. 0040938, testualmente si legge: *" si procede alla verifica dello stato dei luoghi interessati dall' evento.... si evidenzia la particolare urgenza del ripristino dell' impianto danneggiato...il geometra Murgese preso atto degli urgenti e inderogabili lavori di ripristino e messa in sicurezza dei lavori elettrici, da il nulla osta alla società di gestione, previa acquisizione del preventivo disposto dal tecnico di fiducia della medesima, provvisto di congruità da parte questo ufficio il rimborso sarà effettuato a seguito di adozione di apposito provvedimento di impegno spesa e liquidazione atteso la copertura finanziaria"*. (doc 2)

6) che in data 08.10.2015 il sig. Francesco Iacobellis, redigeva preventivo di lavori da eseguirsi presso l'impianto natatorio pari a € 13.705,41 oltre Iva, accettato dal Comune di Modugno e inserito nella contabilità dell'Ente; (doc 3)

7) che il Comune di Modugno versava alla società sportiva, in acconto alla maggiore spesa preventivata, la somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) che quest'ultima società, a sua volta, regolarmente girava alla IEFPE IMPLANTI;

8) che ad oggi, né la società di gestione dell'impianto, né il Comune di Modugno, hanno provveduto al pagamento in favore dell'istante, del saldo della residua somma di € 6.720,00 (seimilasettecentoventi/00) comprensiva di IVA;

9) che, pertanto, la IEFPE IMPLANTI è creditrice della precitata somma;

10) che con nota del 06.06.2016 la ditta ricorrente chiedeva, infruttuosamente, alla società di gestione e al predetto Comune, il pagamento del saldo. (doc 4)

In diritto, preme, unicamente, evidenziare che, gli impianti sportivi, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ove sono ubicati, ai sensi dell'art 826 c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (Cons. di Stato 26.07.2016 n. 3380).

I beni patrimoniali indisponibili, attesa la comune destinazione del bene alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in

STUDIO LEGALE
ATT. GIOVANNI MATTARRESE
ATT. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELFAX 080-5034270

godimento ai privati soltanto nella forma della concessione amministrativa, la quale, si configura come una concessione-contratto *che fissa i rispettivi diritti, obblighi e responsabilità della pubblica amministrazione e del concessionario*. (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n.12065 del 24 maggio 2007, in *Altalex Massimario* 12/2007, la quale riporta, tra le molte sulla questione di cui si discute, le sentenze Sezioni Unite n.925 del 6 febbraio 1978, n.11491 del 22 novembre 1993 e n.79 del 19 febbraio 1999).

Orbene, chiarito ciò, si evidenzia che, il contratto-concessione n. 2075 del 25.10.2005, stipulato tra il Comune di Modugno e la predetta società sportiva, prevedeva, che l'Ente affidasse a quest'ultima società, " *l'uso, la gestione, la manutenzione ordinaria, e la custodia dell'impianto natatorio*".

E' pacifico, quindi, che la manutenzione straordinaria non fosse contemplata nel richiamato contratto e, che, quindi, essa spetti, esclusivamente, al Comune di Modugno quale proprietario dell'impianto delle piscine "comunali".

Da tanto, ne consegue, che il furto dei cavi elettrici del 23.08.2015, subito e denunciato dal gestore dell'impianto de quo, rientrando, al di fuori da ogni ragionevole dubbio, nelle ipotesi di "manutenzione straordinaria" del bene, compete all'Ente che dispone di detto bene.

Nel caso di specie, inoltre, si rileva, che, durante il sopralluogo effettuato alla presenza delle parti, il tecnico del Comune geom. Murgese, allorquando prese atto dell'urgenza e dell'inderogabilità dei

STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI MATARRESE
AVV. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELEFAX 080 5034270

lavori di ripristino da effettuarsi presso l' impianto, soprattutto in relazione alla messa in sicurezza dello stesso, diede il nulla osta alla società di gestione, di iniziare i predetti lavori che, "sarebbero stati rimborsati alla società attesa la copertura finanziaria" (cfr. doc 2).

Tanto è avvenuto, esclusivamente, per l' acconto della somma di €. 10.000,00 che il gestore, rimborsato dal Comune, ha versato alla ditta ricorrente.

Successivamente, né il Gestore dell' impianto né il Comune di Modugno hanno provveduto a saldare il debito con la ditta Ieffe Impianti che, ad oggi, è creditrice della residua somma di € 6.720,00, avendo, la stessa eseguito e terminato regolarmente i lavori presso l' impianto de quo.

Ad ogni buon conto, si fa rilevare che, la posizione della ditta ricorrente, creditrice della predetta somma, non attiene ai rapporti intercorrenti tra il Comune di Modugno e il gestore dell' impianto (tra l' altro di competenza del G.A.).

Pertanto, ogni questione sorta, successivamente, all' approvazione del preventivo redatto dalla Ieffe Impianti e al versamento dell' acconto, non può pregiudicare il diritto di credito vantato dall' esponente e documentalmente provato.

Da tanto consegue, quindi, che la domanda proposta è spiegata, dalla ditta IEFEE Impianti di Francesco Iacobellis, sia nei confronti del Comune di Modugno, quale proprietario dell' impianto de quo, sia nei confronti del gestore, qualora quest' ultimo, pur essendo stato

STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI MATARRESE
ATT. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELFAX 080-5034270

rimborsato dall' Ente non abbia provveduto a liquidare detta somma in favore della ditta ricorrente.

Tutto ciò necessariamente premesso, la ditta Ieffe Impianti, di Francesco Iacobellis, ut supra rappresentata e difesa

RICORRE

Ai sensi dell' art.702 bis c.p.c nei confronti del Comune di Modugno, in persona del l.r.p.t, corrente in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16, e della Società Sportiva dilettantistica gestione Polivalente Modugno srl, con sede in Modugno (BA) alla Via Di Cristo SN C.da Paradiso, invitandoli a costituirsi innanzi Al Tribunale Civile di Bari, all' udienza che sarà fissata dal Giudice ai sensi del II comma dell' art. 702 bis c.p.c osservando i termini e le forme prescritte dai commi II-IV-V del richiamato art. 702 bis, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) accertare e dichiarare che il Comune di Modugno in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la Società Sportiva dilettantistica gestione Polivalente Modugno srl, devono, nelle rispettive qualità, a saldo dei lavori eseguiti dalla ditta istante la somma di € 6.720,00, (seimilasettecentoventi/00), pari al saldo del preventivo redatto e inserito nella contabilità dell' Ente dell' 08.10.2015.

STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI MATARRESE
AVV. SUSANNA MARAZIA
VIA PONTE 24
70131 BARI CARBONARA
TELEFAX 080-5034270

B) condannare il predetto Ente e società sportiva al pagamento di detto saldo, maggiorato d'interessi, il tutto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) delibera giunta comunale città di Modugno n. 59 del 03.05.2016;
- 2) verbale di sopralluogo del 24.08.2015;
- 3) computo metrico e preventivo Ieffe Impianti dell' 08.10.2015
- 4) nota Avv. Matarrese del 06.06.2016;

Bari 15.09.2016

Avv. Susanna Marazia

Avv. Giovanni Matarrese

TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITO IN CANCELLERIA
Bari.
24 OTT. 2016
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosa LOVERO

N. R.G. 15975/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione Seconda CIVILE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo

visto l'art. 702 *bis* comma 3 c.p.c.

fissa

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 22/3/2017 ore 9,30

assegna

termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza

dispone

che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto.

Bari 8 novembre 2016

Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo

Copia Conforme all'Originale

Bari

Funzionario Giudiziario
d.ssa Fiorenza Migliardi

ELATA DINOTIFICA

di istante degli AVV. Ti Giovanni Mottarone e Jovana Mottarone,
ella quale in otu, io sottoscritto Off. Giud. dell'Ufficio
Nucleo Notifiche presso la Corte D'Appello di Bari, ha notificato
spie dell'entusiasmo ricorso ex art 702 BIS P.P.C. e
redimere decanto di dismissione di materia e:

COMUNE DI MODUGNO, in persona del Sindaco P.T.,
concrete in Modugno (BA), alle Pietro del Popolo e
ivi portandosi convalida e moniti.

ella n^{re} (2000) dove avere in stato
20/01/17

CORTE DI APPELLO BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO E3
Dr. Fabrizio Ingletto

UNEP - BARI
Modello A / T Cr. 17

URGENTE

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 11,51
10%	€ 1,15
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 16,53

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 03/01/2017

L'Ufficiale Giudiziario



1111172